



REGOLAMENTO COMUNALE
CHE DISCIPLINA LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DI MAROGGIA



REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI MAROGGIA

Art. 1 - Basi Legali

Le basi legali del presente regolamento sono la Legge Organica Comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1 Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Maroggia, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

2 Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 - Registrazione

1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate per il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi indicati nel seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate entro 72 ore dalla visione delle immagini oppure entro 7 giorni dalla loro registrazione, anche se non sono state visionate.

2 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo, al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti indicate nell'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1 Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nel quale è parte o viene coinvolto il Comune di Maroggia è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati pensali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

3 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1 il Municipio e per essa il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Aldo Acquisto

Il Segretario
Gabriele Serena

Adottato dal Consiglio comunale il 10 giugno 2013

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 19 agosto 2013